CAMERA DEI DEPUTATI N. 4382

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche al codice di procedura penale per i reati di competenza del giudice unico di primo grado

Presentata il 3 dicembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'imminente esercizio, da parte del Governo, della delega per l'istituzione del giudice unico di primo grado (legge 16 luglio 1997, n. 254) pone – come sottolineato nel corso dei lavori parlamentari dal Ministro di grazia e giustizia e da numerosi parlamentari – l'inderogabile esigenza di modificare alcune norme del codice di procedura penale, che regolano il procedimento davanti al pretore e che dovrebbero, dopo l'entrata in vigore del giudice unico di primo grado, regolare il procedimento innanzi al giudice monocratico.

La legge sul giudice unico prevede infatti l'attribuzione al tribunale nella composizione monocratica della competenza a giudicare su un numero di reati considerevolmente maggiore rispetto a quelli attualmente di competenza del pretore, ai sensi dell'articolo 7 del codice di procedura penale.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 254 del 1997 contiene un'elencazione dei reati per i quali è prevista la riserva di collegialità, intendendosi gli altri (e fatta salva la competenza delle corti di assise) devoluti alla competenza del giudice monocratico (così definita con un criterio residuale).

Nel contempo, la stessa legge n. 254 del 1997, all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, prevede che per i procedimenti davanti al tribunale nella composizione monocratica si osservino le disposizioni attualmente vigenti per il rito pretorile.

Tale rito, improntato a caratteristiche di sommarietà e speditezza – basti citare la mancata previsione dell'udienza preliminare e la differente regolamentazione

dell'incidente probatorio – vedrebbe esteso il suo ambito di applicazione ben al di là rispetto a quanto originariamente previsto.

Di qui l'esigenza di introdurre correttivi.

Si propone il mantenimento del procedimento attualmente vigente per i soli reati di cui all'articolo 7 del codice di procedura penale, ossia per i reati che, secondo la normativa attualmente in vigore, sono di competenza pretorile.

Negli altri casi, ossia reati attualmente di competenza del tribunale ma in futuro di competenza del tribunale nella composizione monocratica, si propone di lasciare all'imputato la decisione se richiedere o meno l'udienza preliminare, il giudizio abbreviato o il « patteggiamento » entro un mese dalla notizia del decreto di citazione a giudizio (tempo necessario per dare la possibilità di esaminare gli atti di indagine e valutare l'opportunità di fare richiesta di udienza preliminare o di riti alternativi).

Quanto all'incidente probatorio, si ritiene opportuno prevedere, per tutti i reati, l'applicazione della disciplina generale di cui agli articoli 392 e seguenti del codice di procedura penale. Analoga soluzione si propone quanto alla disciplina del dibattimento (articolo 465 e seguenti del codice di procedura penale).

Per quanto riguarda il giudizio abbreviato si propone una modifica tesa ad escludere il necessario consenso del pubblico ministero (che potrà esprimere un parere motivato, ma non vincolante): se vi è richiesta di rinvio a giudizio, o addirittura decreto di citazione a giudizio, significa, infatti, che il pubblico ministero ha fatto tutte le necessarie indagini e, conseguentemente, non dovrebbe aver motivo valido, dal punto di vista probatorio, per porre un vero e proprio veto rispetto alla richiesta dell'imputato. È evidente, a tale proposito, che la decisione finale non può che spettare al giudice dell'udienza preliminare, il quale, a quel punto, è l'unico soggetto che può valutare se è in grado di giudicare « allo stato degli atti ».

Si propone infine l'istituzione di un tribunale della libertà, collegiale, competente a decidere su tutte le richieste di custodia cautelare e non soltanto in sede di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari. La razionalizzazione e la modernizzazione del sistema giudiziariò italiano deve prevedere, a garanzia della libertà individuale, una totale diversificazione tra il giudice che valuta le richieste del pubblico ministero nel corso delle indagini (autorizzazione a intercettazioni telefoniche o ambientali, proroga dei termini, eccetera) e chi, invece, deve valutare i presupposti, di fatto e di diritto, dei provvedimenti limitativi della libertà personale.

Gli interventi proposti mirano a far sì che l'istituzione del giudice unico di primo grado, che risponde all'esigenza di razionalizzare e di rendere maggiormente efficiente l'amministrazione giudiziaria, non comporti in alcun modo una compressione delle garanzie difensive o anche solo un abbassamento delle soglie di garanzia di un giusto processo. Se, come si auspica, l'entrata in vigore del giudice unico di primo grado – da più parti definito come il tentativo più ambizioso di riforma dell'Amministrazione della giustizia dall'entrata in vigore della Costituzione – sarà preceduta dall'approvazione di altri provvedimenti già all'esame del Parlamento (depenalizzazione dei reati minori, ampliamento della possibilità di oblazione e dei reati perseguibili a querela, indagini difensive), avremo finalmente una giustizia che saprà unire garanzie, efficienza ed equità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 279 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 279. *(Giudice competente). – 1.* Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il tribunale in composizione collegiale ».

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *1.* Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 416 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 416-*bis*. *(Citazione in giudizio). – 1.* Per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica il pubblico ministero, concluse le indagini, emette decreto di citazione a giudizio ».

« ART. 416-*ter*. *(Richiesta di udienza preliminare, di giudizio abbreviato o di applicazione della pena). – 1.* Nei casi di cui all'articolo 416-*bis,* ad esclusione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 7, l'imputato può chiedere l'udienza preliminare, fare richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena depositando apposita istanza presso la cancelle-

ria del giudice per l'udienza preliminare entro trenta giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio ».

ART. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale le parole: « , con il consenso del pubblico ministero », sono soppresse.

ART. 5.

1. L'articolo 549 del codice di procedura penale è sostituito del seguente:

« ART. 549. *(Norme applicabili ai procedimenti per i reati previsti dall'articolo 7). – 1.* Per i reati previsti dall'articolo 7, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili ».

ART. 6.

1. Gli articoli 550, 551 e 552 del codice di procedura penale sono abrogati.